

SENT. 2854/17
R.G. 1732/15
19764/17



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI
GAETA**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Gaeta nella persona della Dott. ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1732/15 R.G. promossa

DA

ACQUALATINA S.P.A. in persona del lrpt

- rapp.ta e difesa dall'Avv

,giusta procura in calce all' atto di citazione ed elett.te dom. ta con la stessa

,come per legge ,presso la cancelleria civile del GDP adito

-parte attrice-

CONTRO

rapp.ta e difesa dall'Avv.

,giusta procura a margine della

comparsa di costituzione e risposta ed elett.te dom.ta con lo stesso in

- parte convenuta -

Oggetto : Pagamento somma

Conclusioni : Le Parti concludevano come in atti .

100

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato ,parte attrice conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Ufficio,per l'udienza del 10.12.'15, per sentirla condannare,previa declaratoria di suo inadempimento contrattuale,al pagamento in proprio favore della somma di € 2380,08 a titolo di corrispettivo per la fornitura di acqua per uso domestico ricevuta per l'immobile sito in _____,oltre al pagamento delle ulteriori pendenze a maturarsi ,nonché al risarcimento del danno ex art. 1453 cc ,oltre interessi e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo il tutto nei limiti di competenza per valore del GDP adito. Con vittoria di spese ,diritti ed onorario di giudizio .

Parte attrice rappresentava di aver somministrato acqua per uso domestico a parte convenuta in virtù di contratto n. _____ - utente n. _____ -presso l'immobile sito in _____ alla _____,come da fatture non pagate n.n. 7 _____, _____, _____, _____ (pagata solo parzialmente), _____ (pagata solo parzialmente) per un importo complessivo di € 2.380,08 ,come da documentazione in atti.

Parte istante deduceva ancora che vani erano risultati i tentativi di ottenere il pagamento della predetta somma in via bonaria ,come provato in atti , per cui era stata costretta ad adire la giustizia .

All'udienza di prima comparizione del 16.12.15 compariva parte attrice che chiedeva l'accoglimento della domanda e si costituiva parte convenuta che depositava comparsa di risposta con cui in via preliminare eccepiva : 1)la carenza di legittimazione passiva della convenuta per non essere utente di Acqualatina spa con identificativo _____ - cod. cl. _____) improcedibilità della domanda per non aver esperito la negoziazione assistita; nel merito chiedeva il rigetto della domanda eccependo di non aver mai ricevuto le fatture di cui si chiede il pagamento e la prescrizione del diritto che parte convenuta fa valere nel presente giudizio . Con vittoria di spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore



[Handwritten signature]

dichiaratosi antistatario .

La causa veniva istruita attraverso l'ammissione dell'interrogatorio formale deferito a parte convenuta.

All'udienza del 23.06.'17 le parti concludevano depositando comparse conclusionali e la causa veniva assegnata in decisione .

Valida appare l'instaurazione del contraddittorio sia per la legittimazione attiva che passiva viste le documentazioni probatorie in atti .

Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per non aver esperito la negoziazione assistita avendo parte attrice depositato la prova dell'invito ex

l. 162/14.

Nel merito la domanda attorea va rigettata poiché infondata e non provata .

Parte convenuta ha eccepito la prescrizione del credito l'art. 2934 c.c. e tale eccezione va accolta poiché trova riscontro nelle contestazioni precise e puntuali della documentazione depositata da parte attrice .

Nel caso de quo la convenuta – utente ha contestato di essere stata cliente di Acqualatina spa prima del 2010 ,ma solo dal dicembre 2010 ,e che il numero di utenza , codice cliente e le fatture, relative a consumi idrici del 2003- 2004 -2005 – 2006 -2007-2008 ,erano riferibili al contratto di utenza del marito .

Tali dichiarazioni sono state suffragate da parte convenuta nel deferito interrogatorio formale assunto ed a cui la stessa non si è sottratta.

Parte convenuta , altresì , ha denegato e contestato specificamente di aver ricevuto le fatture de quo intestate ad altro soggetto , né di aver ricevuto solleciti scritti o telefonici , né parte attrice ha depositato la prova dell'invio e/o del ricevimento delle fatture stesse o di solleciti a parte convenuta a fine di provare l'interruzione della prescrizione eccepita.

Nel merito la controversia che ci occupa ha come punto nodale il contratto di somministrazione di acqua fornito dall'ATO e la natura del contratto stesso regolato dagli artt.

1559 e 1560 C.C.

Invero il servizio idrico integrato è un servizio di natura pubblica, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova origine non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. L'inestricabile connessione delle suddetti componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Invero la prescrizione in materia di consumi idrici e voci connesse è quinquennale e decorre dal momento in cui il consumo si è verificato. La richiesta di pagamento, dunque, deve pervenire al domicilio dell'utente entro la scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua si è verificato con una raccomandata a.r. o atto equipollente.



La Corte di Cassazione con la sent. N. 13588/09 ha confermato che per interrompere la prescrizione occorre che l'utente del servizio idrico deve avere conoscenza dell'atto che il creditore gli ha inviato coincidente con il momento in cui la raccomandata giunge allo indirizzo dell'utente, essendo l'atto interruttivo un atto ricettizio "puro".

Nel caso in esame le fatture n.n. /08, /2008, /2009, /2010, /2010 (pagate solo parzialmente) di cui si chiede il pagamento per un importo complessivo di € 2.380,08 ineriscono consumi verificatisi negli anni 2003 -2004 - 2005 - 2006 - 2007-2008, fatturati negli anni 2008-2009- 2010, e per cui ampiamente si è maturata la prescrizione quinquennale rilevato che nessun tipo di atto interruttivo è stato depositato ex 2943 e 1219 c.c. prima dell'atto di citazione de quo dell'ottobre 2015 da parte attrice. Pertanto la domanda attorea va rigettata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.

Handwritten signature or initials.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gaeta nella persona della Dott. _____, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ACQUALATINA S.P.A in persona del Irpt contro _____, ogni altra eccezione e deduzione disattesa, così provvede :

- 1) Rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui alla parte motiva;
- 2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 1.150,00 di cui € 150,00 per spese, ed € 1000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dello Avv. _____ dichiaratosi amministatario.

Così deciso in Gaeta li 22.09.2017

Il Giudice di Pace

